

Allegato a) alla proposta di deliberazione del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.D.V.)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di valutazione, di seguito nominato N.D.V..

Art. 2 – Funzioni e compiti

1. Il Nucleo di valutazione (N.D.V.):

- a) propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance e i suoi eventuali aggiornamenti e modifiche periodici;
- b) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali e dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) monitora il funzionamento complessivo dei sistemi di misurazione e valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla C.I.V.I.T./A.N.A.C.;
- e) collabora con il Sindaco per la valutazione del Segretario Generale;
- f) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- g) propone alla Giunta la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione con i correlati valori economici e il suo aggiornamento;
- h) supporta la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata e delle risorse disponibili;

- i) provvede alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
- l) supporta i dirigenti nella pianificazione degli obiettivi e partecipa, nella fase di monitoraggio, alla verifica intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi, fase propedeutica alla verifica dei programmi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, informando la Giunta sull'andamento della gestione;
- m) valida la relazione sulla performance dell'Ente;
- n) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- o) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- p) certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione degli appositi istituti previsti dal CCNL di cui accerta l'ammissibilità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- q) collabora con gli organi di governo, con il Segretario, i dirigenti ed i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- r) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione del personale e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
- s) rileva gli aspetti critici, informando tempestivamente il Sindaco, e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente;
- t) provvede a svolgere le funzioni e i compiti previsti dallo Statuto, dagli altri regolamenti comunali, nonché dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- u) svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dai contratti di lavoro nonché dalle direttive/linee guida di A.N.A.C. e Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Il Nucleo di valutazione relaziona al Sindaco ogni qual volta lo ritenga necessario e in ogni caso al termine del percorso di valutazione del personale dirigente.

3. La validazione della relazione sulla performance di cui alla lettera m) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Art. 3 – Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. Il N.D.V. ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2. Il N.D.V. ha l'obbligo di fare un uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art 4 – Composizione

1. Il N.D.V. è monocratico, composto da un unico esperto esterno all'Ente.

2. Il N.D.V. può essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni.

Art 5 – Requisiti

1. Il componente del NdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti;

b) il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva e/o dirigenziale o equivalente, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno dieci anni quale componente di organismi di valutazione (NdV, OIV ecc);

2. Non possono essere nominati:

- soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti e dei dirigenti comunali;

- soggetti che abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, condanne penali e procedimenti penali in corso che comportino esclusione dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi verso le Pubbliche Amministrazioni, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.

3. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art 6 – Nomina

1. I componenti del N.D.V. sono scelti a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione, finalizzato alla raccolta dei curricula dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 ed a seguito della valutazione dei medesimi. Potrà seguire colloquio con il Sindaco con i candidati i cui curricula sono ritenuti più idonei rispetto al ruolo da ricoprire. Il colloquio è teso ad accertare e valutare i requisiti dei candidati, nonché le capacità e competenze specifiche, oltre che gli elementi desumibili dal curriculum.

2. L'avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire e non dà luogo nè a valutazione comparativa curriculare nè a formulazione di graduatoria.

3. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i soggetti interessati possono inviare formale istanza, con allegato il curriculum, all'attenzione del Sindaco.

4. Il Sindaco provvede alla nomina con proprio decreto.

5. Il Sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina. Non si procederà alla nomina qualora nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata.

6. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, il curriculum ed i compensi previsti per il componente unico.

Art 7 – Durata-Rinnovo

1. La durata dell'incarico è di tre anni salvo quanto stabilito dall'articolo 8.
2. Il N.D.V. continuerà ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza naturale dell'incarico o la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo, che dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta e per pari periodo.

Art 8 – Revoca-Cessazione dall'incarico

1. Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile per violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi del mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - c) inadempienza contrattuale o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine del Comune o in contrasto con il ruolo assegnato;
 - d) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
2. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, previo contraddittorio.
3. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni. Il nuovo componente del N.D.V. sarà nominato entro il termine dei successivi trenta giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso e portarle a conclusione.

Art. 9 – Compenso

1. Al componente del N.D.V. è riconosciuto un compenso annuo pari ad € 7.000,00 (settemila) al lordo di ogni onere.
2. Detto compenso è da intendersi al netto di ogni altra voce quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, etc.
3. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico.
4. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa. Detta disposizione si applica anche nel caso previsto dall'art. 7, c. 2.

Art. 10 – Sede organizzativa e funzionamento

1. Il N.D.V. ha sede presso l'Ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.
3. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso il Servizio Personale.
4. Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo, il N.D.V. si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dall'amministrazione.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo può avvalersi della collaborazione del Segretario Comunale.

Articolo 11 – Rapporti con i Dirigenti

1. I Dirigenti sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con il N.D.V. per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.
2. Il N.D.V. assicura l'informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con i Dirigenti.
3. I Dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere incontri con il N.D.V..

Art. 12 – Codice etico e di comportamento

1. Il componente del N.D.V. è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento dell'Ente.
2. Questi è altresì tenuto al rispetto delle seguenti norme:
 - a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;

- b) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate dal N.D.V. al Sindaco;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina del N.D.V. preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione di G.C. n. 44/2018 come modificato con deliberazione di G.C. n. 47/2018.